

R.G. 65-1/2024 R.L.G.

R.G. 43/2024 L.G.

Sent. n. 66/2024 pubbl. il 11/10/2024

Rep. n. 76/2024 del 11/10/2024

C.RON: 126/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCURSUALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:

dott.ssa Elena Giuppi

Presidente

dott.ssa Ada Cappello

Giudice

dott.ssa Francesca Varesano

Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso con cui **FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO** (C.F. 92535850157) con sede legale in Lodi in Via Albert Einstein, Località Cascina Codazza, ha chiesto che sia dichiarata la propria liquidazione giudiziale

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII atteso che la Fondazione ricorrente ha la propria sede legale in Lodi in Via Albert Einstein, Località Cascina Codazza e che non sono emersi elementi per cui collocare *aliunde* il centro principale dei suoi interessi;

B) il debitore ha provato di essere dotato di personalità giuridica e di aver di fatto esercitato attività economico commerciale prevalente.

In particolare:

- lo Statuto della Fondazione enuncia una serie di scopi non-lucrativi che si riflettono nell'esercizio di attività economiche in senso lato e ciò anche per conto terzi;

- la Fondazione detiene al 100% le quote sociali della Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione, costituita il 24.5.2002;

- la Fondazione negli anni 2003-2005 ha acquistato terreni sui quali è stato edificato il compendio immobiliare concesso poi in proprietà superficiaria alla Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione dal 9.2.2006 e, successivamente, trasferito con il ramo aziendale concesso in affitto;

- in data 17.7.2008 la Fondazione ha provveduto alla modifica del proprio Statuto, attribuendo anche formalmente alla missione di Ricerca e Sviluppo connotati maggiormente rivolti al mercato imprenditoriale che le hanno altresì permesso negli anni dal 2010 al 2018 di realizzare significativi proventi di attività commerciale a fronte dell'incasso di corrispettivi per servizi resi a terzi;

- la Fondazione, a fronte di tensioni finanziarie registrate negli esercizi 2015-2017, ha deliberato – con determina del 28.12.2017 – il deposito di una domanda di concordato preventivo in continuità, poi di fatto sfociata in una negoziazione con il ceto creditorio volta alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.;

- la Fondazione è altresì socia al 95% di PTP Science Park – Società consortile a r.l., costituita il 15.5.2018 dalla Fondazione stessa e della Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione (socia per il residuo 5%) proprio nell'ambito del piano di risanamento della Fondazione;

- la Fondazione, con atto in data 7.2.2019, ha concesso in affitto a PTP Science Park – Società consortile a r.l. il proprio ramo aziendale avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di Ricerca e Sviluppo. Analogo contratto d'affitto d'azienda è stato in pari



data concluso tra la società Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione e PTP Science Park – Società consortile a r.l.;

- a far tempo dalla stipulazione dell'affitto del ramo d'azienda la Fondazione non ha più esercitato direttamente la propria attività caratteristica di Ricerca e Sviluppo, limitandosi a gestire le proprie partecipazioni in Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione e in PTP Science Park – Società consortile a r.l. e ad incassare i canoni d'affitto d'azienda per complessivi € 95.000,00 oltre IVA annui.

Gli elementi sopra richiamati concorrono, congiuntamente, a far ritenere di fatto esercitata dalla Fondazione Parco Tecnologico Padano un'attività prevalentemente commerciale, tanto in via diretta che – in particolar modo – in via indiretta, mediante la costituzione di due società di capitali che, da un lato detengono in proprietà superficiaria i beni immobili edificati dalla Fondazione e dall'altro amministrano il ramo d'azienda caratteristico dalla Fondazione per effetto della stipulazione di un contratto d'affitto d'azienda.

C) il debitore è dunque soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:

- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; anzi la Fondazione ricorrente ha dichiarato – alla data del 30.6.2024 – un patrimonio attivo totale pari a complessivi € 1.413.869,50, e documentato negli esercizi di impresa 2021, 2022 e 2023 rispettivamente un attivo patrimoniale pari a complessivi € 5.683.172,00, € 3.312.377,00 ed € 3.153.122,00;

- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; anzi dall'esame del bilancio di esercizio al 31.12.2021 si evince la presenza di ricavi lordi per complessivi € 1.217.087,00;

- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; anzi la Fondazione ricorrente ha dichiarato e documentato l'esistenza di debiti scaduti al 30.4.2024 pari a complessivi € 7.407.612,67.

D) risulta, quindi, dagli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:

- esposizione debitoria di complessivi euro 7.407.612,67, di cui euro 5.989.413,46 nei confronti del ceto bancario, insostenibile a fronte di ricavi annui connessi all'attività caratteristica (incasso di canoni di affitto d'azienda) per complessivi € 95.000,00 oltre IVA e di un patrimonio immobiliare di difficile allocazione sul mercato;

- ricezione in data 2.5.2024 di formale lettera di messa in mora da parte del creditore finanziario Kerdos SPV S.r.l. in relazione al pagamento del debito scaduto pari ad € 2.607.383,88;

- ricezione di notifica in data 20.5.2024, in qualità di garante di Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione di un'intimazione di pagamento da parte di Special Gardant S.p.A. per il complessivo importo di € 2.461.891,63;

- ricezione di notifica in data 3.6.2024, sempre in qualità di garante di Parco Tecnologico Padano S.r.l., da parte di Special Gardant S.p.A. di un preavviso di segnalazione a sofferenza della posizione presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia;

- ricezione in data 03.04.24 di comunicazione da parte di Acero SPV S.r.l. – cessionaria della posizione di Banca Centropadana, di revoca degli affidamenti bancari con contestuale richiesta di pagamento del debito complessivo di € 173.115,97;

- notifica di Decreto Ingiuntivo n. 744/2024 emesso il 22/08/24 dal Tribunale di Lodi su istanza di Kerdos SPV S.r.l. per complessivi € 3.660.319,60;



- notifica di Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 29.8.2024 dal Tribunale di Verona, su istanza di Tevere SPV S.r.l. per complessivi € 5.224.944,45, cui è seguita in data 29.08.2024 iscrizione ipotecaria;

tutte circostanze che dimostrano come la Fondazione non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Si dà atto che in data odierna questo Tribunale ha altresì emesso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società Parco Tecnologico Padano S.r.l. (R.G. 64/2024).

PQM

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;

DICHIARA

**L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO** (C.F. 92535850157) con sede legale in Lodi in Via Albert Einstein, Località Cascina Codazza;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Francesca Varesano;

NOMINA

quali curatori (tenuto conto della complessità della procedura e dalla natura degli assets) il dott. **Andrea Stefani** (già curatore nella procedura di liquidazione giudiziale della società Parco Tecnologico Padano S.r.l.) e il dott. **Renato Bonvini** (entrambi iscritti presso l'albo nazione dei gestori della crisi ex art. 356 CCII) che per la loro comprovata professionalità, sono in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che i curatori provvedano tempestivamente a richiedere l'iscrizione della Fondazione Parco Tecnologico Padano presso la Camera di Commercio territorialmente competente, avendone il Tribunale accertato lo svolgimento di attività economico commerciale prevalente e dovendosi, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, effettuare gli adempimenti pubblicitari prescritti dal CCII;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

ai curatori di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

in data **29.01.2025 ad ore 11.00**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito



e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Così deciso in Lodi, il 03/10/2024

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

Dott.ssa Elena Giuppi

